

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo II - Delle successioni legittime

Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle.

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'[articolo 571](#), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.